

Allegato E – Gestioni associate non ammesse a contributo.

Ente che ha presentato la domanda di contributo	Gestione associata (rif. Allegato A Regolamento 27/R del 2010)	Motivazione della non ammissibilità
Comunità montana Alta Val di Cecina	A20. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello minimo di integrazione)	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla relazione emerge che è stato approvato solo uno stralcio del piano intercomunale di protezione civile. Ai sensi del paragrafo 47, punto 2, lett. a) dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 683 del 19/07/2010 la gestione associata della protezione civile, dopo la prima incentivazione, è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano di protezione civile. Essendo la gestione associata in oggetto già stata incentivata e non avendo approvato l'intero piano bensì solo uno stralcio non è dunque ammissibile a contributo.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 292594/F.60.40.10 del 16/11/2010 ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la comunità montana, con nota prot. 4989 del 30/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità confermando la situazione suindicata.</p>
Comunità montana Alta Val di Cecina	§51. Gestione associata della protezione civile	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla relazione emerge che è stato approvato solo uno stralcio del piano intercomunale di protezione civile. Ai sensi del paragrafo 47, punto 2, lett. a) dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 683 del 19/07/2010 la gestione associata della protezione civile, dopo la prima incentivazione, è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano di protezione civile. Essendo la gestione associata in oggetto già stata incentivata e non avendo approvato l'intero piano bensì solo uno stralcio non è dunque ammissibile a contributo.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 292594/F.60.40.10 del 16/11/2010 ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la comunità montana, con nota prot. 4989 del 30/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità confermando la situazione suindicata.</p>

<p>Comunità montana Amiata Grossetano</p>	<p>§51. Gestione associata della protezione civile</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla relazione emerge che il piano intercomunale di protezione civile non è stato ancora approvato in via definitiva. Ai sensi del paragrafo 47, punto 2, lett. a) dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 683 del 19/07/2010 la gestione associata della protezione civile, dopo la prima incentivazione, è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano di protezione civile. Essendo la gestione associata in oggetto già stata incentivata e non avendo approvato il piano in via definitiva non è dunque ammissibile a contributo.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 295453/F.60.40.10 del 18/11/2010 ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la comunità montana, con nota prot. 7099-1/6/1 del 24/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che conferma quanto sopraindicato e, pertanto, non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
<p>Comunità montana Amiata Grossetano</p>	<p>H4- Servizio statistico (livello minimo di integrazione)</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo limitatamente ai comuni di Castel del Piano e Santa Fiora in quanto non operativa in via di fatto per i medesimi comuni.</p> <p>Nel merito la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata. Nella relazione non viene, infatti, fornita alcuna informazione circa lo svolgimento da parte dell'ufficio associato di rilevazioni statistiche comprese nel PSN al di là delle rilevazioni mensili degli uffici anagrafe, rilevazioni che vengono svolte e trasmesse direttamente dai singoli comuni all'ISTAT.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 295484/F.60.40.10 del 18/11/2010 ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la comunità montana, con nota prot. 7147-1/6/1 del 26/11/2010, ha inviato documentazione integrativa dalla quale emerge che, al di là delle rilevazioni mensili degli uffici anagrafe e delle rilevazioni statistiche in ambito sociale, non vi sono stati comuni coinvolti in rilevazioni previste dal PSN. Tuttavia, secondo quanto comunicato dalla sede ISTAT per la Toscana, il comune di Castel del Piano ha seguito la rilevazione "Aspetti di vita quotidiana" del 2009 ed il comune di Santa Fiora "Famiglie e soggetti sociali" nel 2009 e quella EUSILC nel 2009-2010. Di tali rilevazioni non viene dato conto</p>

		<p>nella relazione sull'attività svolta dall'ufficio associato, dunque si desume che le stesse sono state svolte da singoli uffici comunali.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comunità montana Amiata Val d'Orcia	§64.Gestione associata del Difensore civico comunale	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla domanda di contributo e dalla relazione trasmessa risulta che la gestione associata del difensore civico è cessata per scadenza dell'incarico in data 31/12/2010, ai sensi e per gli effetti della legge finanziaria 2010. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293268/F 060040010 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi non risultano pervenute rettifiche o documentazione integrativa dalla comunità montana.</p>
Comunità montana Amiata Val d'Orcia	§ 48 – Controllo interno	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo per i comuni di Piancastagnaio, Pienza e Radicofani in quanto la relazione è insufficiente a dimostrare l'operatività per tali comuni.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293520/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi la comunità montana ha trasmesso documentazione integrativa che non risulta tuttavia sufficiente a superare i motivi di non ammissibilità, anzi evidenzia come in alcuni casi i referti di controllo siano stati predisposti da altri uffici comunali in luogo dell'ufficio associato.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comunità montana Appennino Pistoiese	§51. Protezione civile	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non è stato approvato il piano intercomunale di protezione civile ai sensi del paragrafo 42.2, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 2010.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 276998/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>La comunità montana, con nota n. 6720/1.11 del 13 novembre 2010 ha risposto che il piano sarà approvato dalla comunità montana stessa entro</p>

		l'anno 2010; non risultano quindi superati i motivi di non ammissibilità.
Comunità Montana Colline del Fiora	§51. Protezione civile	<p>La gestione associata non è ammessa in quanto non è stato approvato il piano intercomunale di protezione civile ai sensi del paragrafo 47.2, dell'allegato A, alla deliberazione della giunta regionale n. 683 del 2010.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277389/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>La comunità montana, con nota 8738 del 18 novembre 2010 ha dichiarato che l'iter procedimentale per l'approvazione del piano non è ancora concluso.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comunità Montana Colline del Fiora	§61. Gestione associata del catasto	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se stipulata la convenzione con l'Agenzia del territorio.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277892/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>La comunità montana, ha trasmesso con nota 8737 del 18 novembre 2010 documentazione integrativa non idonea a dimostrare operatività della gestione associata.</p>
Comunità montana Garfagnana	§56. Gestione associata dei servizi postali e di prossimità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 40/2001 in quanto non presenta gli elementi di cui al paragrafo 56, punto 2, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge medesima. In particolare, alla gestione associata non partecipano tutti i comuni del livello ottimale in situazione di disagio.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/288830/F 060040010 del 11/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Garfagnana non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Garfagnana	§61. Gestione associata del catasto	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, deve essere data dimostrazione della avvenuta stipula della convenzione con l'Agenzia del territorio e detta convenzione deve essere allegata alla domanda di contributo;</p>

		<p>devono inoltre essere allegati gli atti previsti all'articolo 37 del medesimo Regolamento, nonché la relazione sulle attività svolte, a norma dell'articolo 38, comma 2, dello stesso Regolamento.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/288828/F 060040010 del 11/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Garfagnana non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Media Valle del Serchio	§51. Protezione civile	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione dà conto della sola adozione del piano unico di protezione civile per tutti i comuni interessati. Ai sensi del paragrafo 47, punto 2, lett. a) dell'Allegato A alla DGR n. 683 del 2010, la gestione associata in oggetto è incentivabile solo se è stata data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano unico di protezione civile.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286569/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Media Valle, con nota prot. 10740/1.3.1 del 24/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità confermando la situazione suindicata.</p>
Unione di comuni VALDARNO E VALDISIEVE (EX C.M. M. FIORENTINA)	§64. Difensore civico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto risulta che il difensore civico abbia presentato le proprie dimissioni in data 01/01/2010 ed il bando per il conferimento del nuovo incarico sia stato annullato.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277118/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>La comunità montana, con nota n. 8146/7 del 19 novembre 2010 ha confermato quanto contestato.</p>
Unione di comuni VALDARNO E VALDISIEVE (EX C.M. M. FIORENTINA)	§57. Attività e interventi in materia di pari opportunità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non è non è più operativa in via di fatto non essendo stata fornita la documentazione necessaria a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277000/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p>

		<p>La comunità montana, con nota n. 7914/7 del 10 novembre 2010 ha inviato documentazione integrativa non attinente al programma per l'anno 2010 e, quindi, non sufficiente a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
<p>Unione di comuni VALDARNO E VALDISIEVE (EX C.M. M. FIORENTINA)</p>	<p>§33. Servizi per l'educazione degli adulti</p>	<p>Il contributo è concesso senza considerare il comune di Dicomano per il quale la gestione associata non è più operativa in via di fatto, non essendo stato fornito alcun elemento delle attività svolte per detto comune.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277126/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>La comunità montana, con nota n. 7774/7 del 4 novembre 2010 ha comunicato che il comune di Dicomano ha provveduto al recesso da detta gestione associata con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 27 maggio 2010, di cui il comune di Dicomano ha inviato copia in pari data.</p> <p>A seguito della non ammissibilità del comune di Dicomano, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
<p>Comunità montana Mugello</p>	<p>§62.Gestione associata delle attività di supporto giuridico</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la documentazione allegata alla relazione attiene unicamente ad una analisi dei costi delle gestioni associate, peraltro riferita all'annualità 2008, e non dà conto dell'attività di valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286577/F 060040010 del 19/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Mugello, con nota prot. 12189/1 del 02/12/2010, ha presentato le proprie controdeduzioni alla nota inviata dall'ufficio regionale, che tuttavia non sono in grado di superare i motivi di non ammissibilità in quanto non danno conto dello svolgimento delle suddette attività di valutazione.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>

Unione di comuni Valdera	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che l'Unione dei comuni della Valdera svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286373/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Unione di comuni Valdera	§ 38 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che l'Unione dei comuni della Valdera svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286377/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Unione di comuni Valdera	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei</p>

		<p>servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che l'Unione dei comuni della Valdera svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286375/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Unione di comuni Valdera	§41. Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che l'Unione dei comuni della Valdera svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286379/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Unione di comuni Valdera	§48. Gestione associata del controllo interno	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'articolo 3 della relativa convenzione, approvata il 14 settembre 2010, stabilisce che la gestione associata "decorre dal momento in cui vengono a cessare gli organismi già costituiti dai singoli enti", rendendo in tal modo incerto il termine dal quale avrà inizio l'effettiva operatività della gestione associata che non risulta effettivamente attivata alla data di presentazione della domanda di contributo, ai</p>

		<p>sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286381/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera, con nota prot. 22225 del 23/11/2010, ha richiesto il riesame della domanda di contributo per la gestione associata in oggetto. La documentazione allegata a sostegno della richiesta (proposta formativa) è tuttavia insufficiente a dimostrare l'effettiva attivazione della gestione associata.</p>
Unione di comuni Valdera	§3. Gestione associata del trattamento giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'articolo 3 dell'atto associativo prevede espressamente lo svolgimento delle sole funzioni relative al collocamento a riposo del personale per dimissioni volontarie o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, non contemplando quindi tutte le attività ed i procedimenti previsti per la gestione associata dal punto 2 dell'allegato A alla DGR n. 683 del 2010.</p> <p>La relazione trasmessa ha confermato lo svolgimento delle sole attività sopra citate. Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286357/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, l'Unione dei comuni della Valdera non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Valtiberina	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che la Comunità montana Valtiberina svolga la gestione associata degli servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota</p>

		<p>prot. AOOGR/286241/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Valtiberina	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che la Comunità montana Valtiberina svolga la gestione associata degli servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Inoltre, la relazione trasmessa risulta insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata, in quanto non dà atto di alcuna attività svolta in relazione all'erogazione dei contributi economici e buoni servizio per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino, senza fornire spiegazione di tale inattività.</p> <p>Per tali motivi, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286242/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comunità montana Valtiberina	§ 38 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che la Comunità montana Valtiberina svolga la gestione associata degli servizi e interventi di assistenza</p>

		<p>sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286278/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Valtiberina	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che la Comunità montana Valtiberina svolga la gestione associata degli servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286269/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Valtiberina	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286272/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comunità montana Valtiberina	§64. Gestione associata del Difensore civico comunale	<p>La gestione associata non è incentivabile in quanto dalla domanda di contributo e dalla</p>

		<p>relazione trasmessa risulta che l'incarico di difensore civico è scaduto nel mese di aprile 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286237/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, la Comunità montana Valtiberina, con nota prot. 7166 del 25/11/2010, ha confermato che il mandato del difensore civico è scaduto nel mese di aprile 2010 e che in conformità alle normative vigenti non è stato possibile procedere alla proroga o alla nuova nomina.</p>
Unione di comuni Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val dell'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'unione di comuni non risulta responsabile della medesima gestione associata. Nel merito, la funzione in oggetto non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'unione dei comuni né risulta trasmesso altro atto associativo. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 296284/F.60.40.10 del 18/11/2010 ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'unione di comuni.</p>
Unione di comuni Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val dell'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'unione di comuni non risulta responsabile della medesima gestione associata. Nel merito, la funzione in oggetto non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'unione dei comuni né risulta trasmesso altro atto associativo. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 296285/F.60.40.10 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'unione di comuni.</p>
Unione di comuni Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val dell'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'unione di comuni non risulta responsabile della medesima gestione associata. Nel merito, la funzione in oggetto non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'unione dei comuni né risulta trasmesso altro atto associativo. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 296285/F.60.40.10 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'unione di comuni.</p>
Unione di comuni Unione	§ 40 Gestione associata di	La gestione associata non è ammessa a contributo

Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val dell'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	in quanto l'unione di comuni non risulta responsabile della medesima gestione associata. Nel merito, la funzione in oggetto non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'unione dei comuni né risulta trasmesso altro atto associativo. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 296285/F.60.40.10 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'unione di comuni.
Unione di comuni Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val dell'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'unione di comuni non risulta responsabile della medesima gestione associata. Nel merito, la funzione in oggetto non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'unione dei comuni né risulta trasmesso altro atto associativo. In ogni caso la gestione associata in oggetto non sarebbe incentivabile in quanto il regolamento consente di prenderla in considerazione solo in un contesto di gestione dell'integrazione socio-sanitaria. L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 296285/F.60.40.10 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'unione di comuni.
Comune di Seravezza	A20. Servizi informatici e telematici (settore 1)	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non rientra nelle disposizioni transitorie previste dall'articolo 75, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 276914/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Il comune, con nota n. 23514 del 18 novembre 2010, ha preso atto di quanto comunicato.
Comune San Marcello Pistoiese	§34. Servizi e interventi per il diritto allo studio e l'educazione permanente	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non risulta la sottoscrizione per il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009 ed, inoltre, la relazione risulta incompleta non avendo dato conto dell'attività svolta inerente il servizio di mensa, il trasporto scolastico e il sostegno degli alunni in condizione di handicap. A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277007/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Con nota n. 16366 del 29 novembre 2010, il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato come documentazione integrativa la sola delibera del proprio consiglio comunale per l'approvazione della convenzione in oggetto.

		A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune San Marcello Pistoiese	A16. ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non risulta la sottoscrizione per il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009 ed, inoltre, non è stata presentata la relazione comprovante l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 282181/F.60.40.10 del 4 novembre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010, il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo e la relativa relazione corredata dalle attestazioni ISEE senza, tuttavia, fornire sufficienti elementi comprovanti l'operatività della gestione associata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Porcari	§2. Gestione associata in materia di reclutamento e concorsi	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non è più operativa in via di fatto non essendo stata fornita la documentazione necessaria a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277954/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Porcari ha trasmesso, con nota 19095 del 17 novembre 2010, la documentazione integrativa oltre il termine stabilito di 15 giorni, documentazione peraltro non idonea a dimostrare l'operatività della gestione associata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Porcari	§3. Gestione associata del trattamento giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa con la domanda non conteneva la documentazione idonea a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277917/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Porcari ha trasmesso oltre il termine stabilito di 15 giorni, con nota 19095 del 17 novembre 2010, la documentazione integrativa.</p>
Comune di Porcari	A16. Gestione associata	La gestione associata non è ammessa a contributo

	ISEE	<p>in quanto non è più operativa in via di fatto non essendo stata fornita la documentazione necessaria a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277955/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Porcari ha trasmesso, con nota 19024 del 16 novembre 2010, la documentazione integrativa oltre il termine stabilito di 15 giorni, documentazione peraltro non idonea a dimostrare l'operatività della gestione associata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Porcari	§23. Gestione associata delle funzioni per la valutazione di impatto ambientale (VIA)	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa con la domanda non conteneva la documentazione idonea a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277917/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Porcari, ha trasmesso oltre il termine stabilito di 15 giorni, con nota 19037 del 16 novembre 2010 la documentazione integrativa.</p>
Comune di Porcari	§49. Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa con la domanda non conteneva la documentazione idonea a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277916/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Porcari, ha trasmesso oltre il termine stabilito di 15 giorni, con nota 19095 del 17 novembre 2010, la documentazione integrativa.</p>
Comune di Pistoia	§16. Espropri	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto coinvolgendo comuni non facenti parte di alcun livello ottimale non integra la previsione dell'articolo 26 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 e, non essendo stata incentivata nell'anno 2009, non rientra nelle eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettera b) del Regolamento medesimo.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277135/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.</p>

Comune di Pratovecchio	§62. Gestione associata delle attività di supporto giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrarne l'operatività, non risultando lo svolgimento di alcuna attività di valutazione strategica da parte dell'ufficio associato.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 la struttura regionale, con nota n. 293271/F.60.40.10 del 16/11/2010 ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il comune, con nota prot. 10696 del 25/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa, non sufficiente tuttavia a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§6. Gestione associata sviluppo risorse umane	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa è insufficiente a dimostrarne l'operatività. In particolare, dalla relazione non risulta elaborato alcun piano formativo, né tantomeno sono stati organizzati corsi di formazione, né direttamente né da soggetti esterni affidatari del servizio.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 la struttura regionale, con nota n. 292377/F.60.40.10 del 16/11/2010 ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna rettifica o documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa è incompleta ed insufficiente a dimostrarne l'operatività.</p> <p>Non risulta, infatti, fornita alcuna informazione nella sezione documentale né allegata alcuna documentazione alla relazione medesima.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 la struttura regionale, con nota n. 292370/F.60.40.10 del 16/11/2010 ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il comune, con nota prot. 8868 del 01/12/2010, ha trasmesso documentazione integrativa. Tale documentazione non può tuttavia essere valutata ai fini del superamento dei motivi di inammissibilità in quanto datata 13 ottobre 2010, dunque successiva al termine di presentazione della domanda di contributo (15 settembre).</p> <p>La struttura regionale si riserva ulteriori</p>

		valutazioni della documentazione trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune di Capolona	A20. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello minimo di integrazione)	<p>La gestione associata non è ammessa in quanto la convenzione agli atti attiene al "settore 1", così come individuato dal paragrafo 20 della DGR 238 del 2004. L'articolo 75, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 detta disposizioni transitorie per l'incentivazione, tra l'altro, della gestione associata dei servizi informatici e telematici, disponendo che fino alla data del 31 dicembre 2010 è incentivabile la gestione associata di cui al paragrafo 16 dell'allegato A alla DGR 556 del 2007. Tale paragrafo attiene al settore 3 "società dell'informazione e della conoscenza" della gestione associata "servizi informatici e telematici" e prevede, altresì, la possibilità di incentivare la gestione associata dei servizi informatici e telematici quale livello avanzato di integrazione se il settore 3 viene svolto congiuntamente al settore 1 della medesima gestione associata.</p> <p>Secondo le disposizioni transitorie per l'incentivazione della gestione associata dei servizi informatici e telematici non è, pertanto, incentivabile una gestione associata del settore 1 che non venga svolta congiuntamente al settore 3. Inoltre, la relazione presentata non è sufficiente a dimostrare l'operatività in favore del comune associato, Castiglion Fibocchi.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 292403/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione o documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§33. Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione dà conto di attività svolte soltanto in favore del comune di Capolona mentre è insufficiente a dimostrare l'operatività per il comune associato, Castiglion Fibocchi.</p> <p>Con nota prot. 292303/F.60.40.10 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati</p>

		all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune di Capolona	§26. Gestione associata delle biblioteche	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è insufficiente a dimostrarne l'operatività per carenza della sezione documentale (elenco atti ed allegati). Con nota prot. 292336 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Nel termine dei quindici giorni concessi il comune, con nota prot. 8868 del 01/12/2010, ha fornito alcune precisazioni circa l'utilizzo della biblioteca di Capolona anche da parte dei alunni e utenti del comune di Castiglion Fibocchi ma non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa, in grado di superare i motivi di non ammissibilità. A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§28. Gestione associata dei musei	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione, nella parte documentale, non è sufficiente a dimostrarne l'operatività. Inoltre, nella relazione sono stati forniti elementi tra di loro contrastanti che confermano l'impossibilità di rilevare l'operatività della gestione associata, in particolare in relazione ai soggetti che effettuano le attività di gestione, catalogazione e conservazione dei beni. Con nota prot. 292339/F.60.40.10 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'art. 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Non risulta pervenuta alcuna rettifica o documentazione integrativa da parte del comune. A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§29. Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale.	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la parte documentale della relazione non è sufficiente a dimostrare l'operatività dell'ufficio associato. Con nota prot. 292359 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del comune. A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati</p>

		all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune di Capolona	§62. Gestione associata delle attività di supporto giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è incompleta ed insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata. Nel merito, la relazione non dà atto di alcuna attività di valutazione strategica svolta dall'ufficio associato in quanto non risultano né predisposti né inviati agli organi politici dei comuni associati report di valutazione strategica né tantomeno ne sono stati allegati alla relazione.</p> <p>Con nota prot. 292399/F.60.40.10 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§57. Gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è insufficiente a dimostrare l'operatività dell'ufficio associato. Nel merito, dalla relazione emerge che non è stato elaborato un nuovo programma di attività né è stata fornita motivazione per la mancata elaborazione, né tantomeno si evince se vi è un vecchio programma ancora vigente.</p> <p>Con nota prot. 293521/F.60.40.10 del 16/11/2010 la struttura regionale ha comunicato i motivi di non ammissibilità, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Sinalunga	§48. Controllo interno	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto coinvolgendo solo parte dei comuni facenti parte del livello ottimale non integra la previsione dell'articolo 24 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 e, non essendo stata incentivata nell'anno 2009, non rientra nelle eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettera b) del Regolamento medesimo.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 273098/F.60.40.10 del 25 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è</p>

		pervenuta alcuna controdeduzione.
Comune Sinalunga	D5. Servizi per il diritto allo studio e l'educazione permanente (livello intermedio di integrazione)	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo non possiede i requisiti del paragrafo 30.1, lettere b) e c) (servizio mensa scolastica e servizio di trasporto scolastico) della deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010, n. 683.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 273099/F.60.40.10 del 25 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune, con nota n. 19809 del 4 novembre 2010 ha confermato che la convenzione in essere tra i comuni non possiede i requisiti del paragrafo 30.1, lettere b) e c) (servizio mensa scolastica e servizio di trasporto scolastico) della deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010, n. 683.</p>
Comune di Gaiole in Chianti	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non rientra nella fattispecie delle disposizioni transitorie indicate all'articolo 75 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Nel merito, l'articolo 75, comma 1 lettera d), del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 stabilisce che fino alla data del 31 dicembre 2010 sono incentivabili le gestioni associate ISEE, di cui al paragrafo 16 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004, che risultano essere già state incentivate nell'anno 2009. La gestione associata "ISEE" della quale il comune di Gaiole in Chianti è responsabile, non è stata invece ammessa a contributo nell'anno 2009 e, pertanto, non può essere ammessa a contributo nel procedimento 2010.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293250/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risultano pervenute controdeduzioni da parte del comune di Gaiole in Chianti.</p>
Comune di Castelnuovo Berardenga	§48. Gestione associata del controllo interno	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è insufficiente a dimostrarne l'operatività poiché carente nella sezione documentale.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 295445/F.60.40.10 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il comune, entro il termine dei quindici giorni concessi, ha trasmesso documentazione integrativa che, tuttavia, non è sufficiente a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati</p>

		all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune di San Giovanni d'Asso	§62. Gestione associata delle attività di supporto giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è incompleta, non risultando compilata le parti prima e terza, così come previsto dal modello di relazione approvato con decreto n. 3491 del 09/07/2010.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 292611/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il comune ha trasmesso la documentazione integrativa oltre il termine di quindici giorni. La documentazione è comunque utile per evitare l'avvio del procedimento di revoca del contributo 2009.</p>
Comune di Camporgiano	§53 Gestione associata struttura unica di polizia municipale	<p>Il contributo è concesso senza considerare il Comune di Vergemoli in quanto la relazione trasmessa dà conto espressamente della mancata operatività della gestione associata in relazione al comune citato a far data dal 1° gennaio 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/288836/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità parziale.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni stabiliti non è pervenuta alcuna documentazione integrativa.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata per il Comune citato, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Minucciano	§27. Gestione associata degli archivi storici	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'articolo 5 della relativa convenzione affida all'ufficio comune soltanto lo svolgimento delle attività nel settore delle biblioteche e dei musei.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/289275/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Minucciano non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Minucciano	§15. . Gestione associata degli appalti di lavori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto il paragrafo 15 dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 stabilisce che gestione associata</p>

		<p>degli appalti di lavori è alternativa a quella delle procedure di affidamento di lavori pubblici. Il comune di Minucciano ha presentato domanda di contributo per entrambe le gestioni associate, ma dall'atto associativo in possesso dell'ufficio risultano i requisiti e le condizioni della gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici. Solo quest'ultima sarà pertanto presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità a contributo.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/289268/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Minucciano non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Gallicano	§57. Gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione e la documentazione allegata risultano insufficienti a dimostrare l'effettiva operatività della gestione associata poiché non danno conto dello svolgimento delle attività già programmate in materia di pari opportunità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290215/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Gallicano, con nota prot. 12948 del 01/12/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Pieve Fosciana	A15. Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la documentazione trasmessa con la relazione risulta insufficiente a dimostrare l'effettiva operatività della gestione associata poiché non comprova lo svolgimento delle attività oggetto della gestione medesima.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290227/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393</p>

		<p>del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Pieve Fosciana	§33. Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa con la domanda di contributo risulta insufficiente a dimostrare l'effettiva operatività della gestione associata in quanto non dà conto dello svolgimento di alcuna attività. La documentazione allegata (impegno di spesa per vacanze mare anziani) non attiene ai compiti e alle attività oggetto della gestione associata.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290220/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Pieve Fosciana	§26. Gestione associata delle biblioteche	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la documentazione allegata alla relazione risulta insufficiente a dimostrare l'effettiva operatività non dando conto delle attività svolte dall'ufficio associato.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290125/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che tuttavia non è idonea a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Pieve Fosciana	§27. Gestione associata degli archivi storici	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa con la domanda</p>

		<p>di contributo risulta insufficiente a dimostrare l'effettiva operatività della gestione associata in quanto non è stata allegata alcuna documentazione comprovante lo svolgimento delle attività previste dal paragrafo 24 dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 683 del 2010 e dall'atto associativo.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290181/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che ha confermato la situazione suindicata non consentendo quindi di superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Pieve Fosciana	§28. Gestione associata dei musei	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relativa convenzione affida all'ufficio comune soltanto lo svolgimento delle funzioni comunali inerenti le biblioteche e gli archivi storici (allegato A lettera C alla convenzione).</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290188/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che ha confermato la situazione suindicata non consentendo quindi di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Campo nell'Elba	§27. Archivi storici	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non è stata incentivata nell'anno 2009 e, pertanto, non si possono applicare le disposizioni transitorie dell'articolo 75, comma 1, del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Nel merito l'atto associativo prevede una durata di due anni, inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento medesimo. La gestione associata, infine, non ha i requisiti dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento suddetto, ossia non coinvolge tutti i comuni del livello ottimale.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277260/F.60.40.10 del 28</p>

		<p>ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il comune, con nota n. 16333 del 11 novembre 2010 ha, nei fatti, confermato quanto contestato.</p>
Comune di Fabbriche di Vallico	§45. Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa non conteneva alcuna documentazione inerente le attività oggetto della gestione medesima, quali avviso di pubblicazione graduatoria e determinazioni di liquidazione contributo.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286496/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Fabbriche di Vallico ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p>
Comune di Fabbriche di Vallico	§7. Gestione associata del servizio economico finanziario	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relativa convenzione risulta essere stata stipulata fra il comune di Fabbriche di Vallico e il comune di Vergemoli, appartenenti a due distinti livelli ottimali: Media Valle del Serchio e Garfagnana. Ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, il contributo annuale può essere concesso soltanto per le gestioni associate cui partecipano comuni appartenenti allo stesso livello ottimale o comuni non ricompresi in alcun livello ottimale.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286568/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Fabbriche di Vallico non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Fabbriche di Vallico	§8. Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relativa convenzione risulta essere stata stipulata fra il comune di Fabbriche di Vallico e il comune di Vergemoli, appartenenti a due distinti livelli ottimali: Media Valle del Serchio e Garfagnana. Ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, il contributo annuale può essere concesso soltanto per le gestioni associate cui partecipano comuni appartenenti allo stesso livello ottimale o comuni non ricompresi in alcun livello ottimale.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota</p>

		<p>prot. AOOGR/286499/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il comune di Fabbriche di Vallico non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Fabbriche di Vallico	§56. Gestione associata dei servizi postali e di prossimità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 40/2001 in quanto non presenta gli elementi di cui al paragrafo 56, punti 2 e 3, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge medesima. In particolare, alla gestione associata non partecipano tutti i comuni del livello ottimale in situazione di disagio e l'ente responsabile della gestione associata non risulta essere la comunità montana.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286502/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il comune di Fabbriche di Vallico non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Borgo San Lorenzo	Gestione associata informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico	<p>Il contributo è concesso senza considerare i Comuni di San Piero a Sieve e Vicchio in quanto la relazione trasmessa risulta insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata in relazione ai due Comuni citati, per i quali si dà conto della sola partecipazione alle attività di coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286575/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità parziale.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Borgo San Lorenzo, con nota prot. 19997 del 02/12/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità per i due Comuni citati, confermando la situazione suindicata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata per i due Comuni citati, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Siena	§62. Gestione associata delle attività di supporto	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non è più operativa in via di fatto non</p>

	giuridico	<p>essendo stata fornita la documentazione necessaria a comprovare l'attività svolta.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277956/F.60.40.10 del 29/10/2010, ha comunicato i motivi della non ammissibilità.</p> <p>Il comune di Siena ha trasmesso con nota 58855 dell'11 novembre 2010 documentazione integrativa non idonea a dimostrare l'operatività della gestione associata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
--	-----------	--

Comune di San Giovanni Valdarno	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è incentivabile in quanto non è stata ammessa a contributo nell'anno 2009 e quindi non può essere incentivata ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 75, comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286580/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Giovanni Valdarno non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di San Giovanni Valdarno	§53. Gestione associata struttura unica di polizia municipale	<p>La gestione associata non può essere incentivata come livello minimo di integrazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 75, comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001 in quanto non è stata ammessa a contributo nell'anno 2009. La stessa gestione associata non può essere incentivata come struttura unica di polizia municipale in quanto agli atti dell'ufficio non risulta un atto associativo dei servizi di polizia municipale che presenti i requisiti di una struttura unica ai sensi del paragrafo 49 dell'Allegato A alla DGR n. 683 del 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286582/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Giovanni Valdarno non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Monsummano Terme	A15. Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla documentazione trasmessa con la domanda di contributo risultava che la gestione associata era stata effettivamente operativa soltanto fino alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286521/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p>

Comune di Monsummano Terme	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla documentazione trasmessa con la domanda di contributo risultava che la gestione associata era stata effettivamente operativa soltanto fino alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286522/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p>
Comune di Monsummano Terme	Gestione associata del Turismo	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto lo svolgimento in forma associata delle funzioni, attività e servizi comunali in materia di turismo non è previsto nell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001 e pertanto non è incentivabile, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) del Regolamento medesimo. Inoltre la medesima gestione associata non rientra fra le gestioni associate incentivabili in via transitoria per il solo anno 2010, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286560/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Monsummano Terme non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Monsummano Terme	A21. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto le relazioni trasmesse insieme alla domanda di contributo risultavano incomplete poichè mancanti della Parte Prima e Terza, che dovevano essere compilate per ogni gestione associata per la quale veniva presentata la relazione.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286555/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p>
Comune di Monsummano Terme	§51. Gestione associata	La gestione associata non è ammessa a contributo

	della protezione civile	<p>in quanto la relazione trasmessa risultava insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata. In primo luogo si dava conto della sola adozione di uno stralcio di piano unico di protezione civile per tutti i comuni interessati. Ai sensi del paragrafo 47, punto 2, lett. a) dell'Allegato A alla DGR n. 683 del 2010, la gestione associata in oggetto è incentivabile solo se è stata data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano intercomunale di protezione civile. La relazione, inoltre, non conteneva alcuna indicazione circa lo svolgimento di attività in relazione al Comune di Lamporecchio e non dava conto della gestione in forma associata delle attività inerenti le fasi di allerta che, per contro, vengono gestite autonomamente dai singoli comuni. Infine, alla relazione non erano allegati atti comprovanti l'attività svolta.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286557/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa, peraltro inidonea, dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Monsummano Terme	§62. Gestione associata delle attività di supporto giuridico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione trasmessa risultava insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata in quanto non dava conto delle attività inerenti la predisposizione e l'invio agli organi politici dei comuni associati dei report di valutazione strategica delle gestioni associate.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286579/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa, peraltro inidonea, dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p> <p>A seguito della non ammissibilità a contributo della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001.</p>
Comune di Monsummano Terme	§64. Gestione associata del Difensore civico comunale	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto dalla domanda di contributo e dalla relazione trasmessa risultava che l'incarico di</p>

		<p>difensore civico era scaduto il 30 giugno 2010.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286562/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il termine (quindici giorni) stabilito.</p>
Comune di Follonica	§6. Gestione associata sviluppo risorse umane	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrarne l'operatività.</p> <p>Nel merito, la relazione non dà conto di alcuna attività nel periodo in esame e non sono stati altresì citati o allegati documenti che possano dimostrare l'attività svolta dall'ufficio associato.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293238/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi il comune, con nota prot. 24452 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che non risulta sufficiente a superare i motivi di non ammissibilità, anzi conferma la mancata operatività della gestione associata</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Follonica	§4. Gestione associata del trattamento economico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata. Nel merito gli atti allegati alla relazione sono antecedenti alla data di concessione del contributo 2009 (3 novembre 2009) e, pertanto, non rilevanti ai fini della dimostrazione dell'operatività della gestione associata.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293236/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi il comune, con nota prot. 24451 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che è anch'essa antecedente alla data di concessione del contributo 2009 e, comunque, non sufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della</p>

		l.r. 40/2001.
Comune di Follonica	A16. Gestione associata ISEE	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la relazione è insufficiente a dimostrarne l'operatività. Nel merito, la documentazione trasmessa con la relazione non è attinente alla gestione associata in oggetto bensì relativa alla trasmissione all'INPS delle domande per l'assegno per il nucleo familiare e di maternità.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293243/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi il comune, con nota prot. 24714 del 30/11/2010, ha trasmesso una nota integrativa che non risulta tuttavia sufficiente a superare i motivi di non ammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Pontassieve	§32. Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani	La gestione associata non è ammessa a contributo poiché la domanda è stata presentata oltre i termini ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.
Comune di Civitella Paganico	§56. Gestione associata dei servizi postali e di prossimità	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la domanda è stata trasmessa fuori termine (3 dicembre 2010 invece del 15 settembre 2010). Peraltro, la convenzione non risulta sottoscritta.</p> <p>Trattandosi di mancanze non sanabili, l'ufficio non ha ritenuto necessario effettuare la preventiva comunicazione di non ammissibilità.</p>
Comune di Livorno	§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la Società della Salute, ai sensi del paragrafo 43.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277225/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.</p>
Comune di Livorno	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la Società della Salute, ai sensi del paragrafo 44.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277225/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p>

		Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.
CONSORZIO SdS MUGELLO	§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/295664/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Consorzio Società della salute Mugello non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
CONSORZIO SdS MUGELLO	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/295664/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Consorzio Società della salute Mugello non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di San Giovanni Valdarno	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di San Giovanni Valdarno svolga la gestione associata dei servizi e interventi in favore delle famiglie e dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani. Per tale motivo, l'ufficio</p>

		regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286584/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Giovanni Valdarno non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.
Comune di San Giovanni Valdarno	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di San Giovanni Valdarno svolga la gestione associata dei servizi e interventi in favore delle famiglie e dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani. Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286583/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Giovanni Valdarno non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.
Comune di San Giovanni Valdarno	§ 39 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza per soggetti con handicap fisico	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di San Giovanni Valdarno svolga la gestione associata dei servizi e interventi in favore delle famiglie e dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani. Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286585/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Giovanni Valdarno non ha

		<p>trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Gaiole in Chianti	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, le gestioni associate afferenti all'ambito omogeneo del sociale, del quale la gestione associata in oggetto fa parte, sono incentivabili a condizione che vi sia un solo ente responsabile, gestore diretto, di tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'allegato A medesimo</p> <p>Nel merito, non risulta che il comune sia responsabile delle gestioni associate di cui ai paragrafi 37 "servizi e interventi per l'infanzia e i minori", 38 "servizi e interventi di assistenza sociale per anziani", 39 "servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico", 40 "servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi", 41 "servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale", 42 "servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori in ambito familiare" dell'allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293251/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risultano pervenute controdeduzioni da parte del comune.</p>
Comune di Pontassieve	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni.</p>
Comune di Pontassieve	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile</p>

		tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni.
Comune di Pontassieve	§ 38 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve sia l'ente gestore delle risorse per la non autosufficienza, ai sensi del § 38.3 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, in quanto dette risorse per la zona distretto Fiorentina Sud Est sono assegnate alla Società della Salute Fiorentina Sud/Est. A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277132/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.
Comune di Pontassieve	§ 39 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza per soggetti con handicap fisico	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve sia l'ente gestore delle risorse per la non autosufficienza, ai sensi del § 39.3 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, in quanto dette risorse per la zona distretto Fiorentina Sud Est sono assegnate alla Società della Salute Fiorentina Sud/Est. A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277127/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.
Comune di Pontassieve	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri,	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione

	apolidi o nomadi	della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni.
Comune di Pontassieve	§ 41 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni.
Comune di Pontassieve	§ 42 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto della violenza contro le donne, i minori in ambito familiare	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di Pontassieve svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni.
Comune di Pontassieve	§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la Società della Salute, ai sensi del paragrafo 43.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277326/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità. Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.
Comune di Pontassieve	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la

	assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>Società della Salute, ai sensi del paragrafo 44.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277326/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei 15 giorni stabiliti, non è pervenuta alcuna controdeduzione.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di San Miniato	§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286597/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Miniato, con nota prot. 27851 del 24/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di San Miniato	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/286599/F 060040010 del 09/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di San Miniato, con nota prot. 27851 del 24/11/2010, ha inviato documentazione integrativa che tuttavia non è in grado di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1,

	favore delle famiglie	<p>dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico, come si dice a proposito di dette gestioni. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277274/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità. Il rinnovo dell'atto associativo è comunque utile per non avviare il procedimento di revoca del contributo 2009.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico, come si dice a proposito di dette gestioni. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277275/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità. Il rinnovo dell'atto associativo è comunque utile per non avviare il procedimento di revoca del contributo</p>

		2009.
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 38 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese sia l'ente gestore delle risorse per la non autosufficienza, ai sensi del § 38.3 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, in quanto dette risorse per la zona distretto Pistoiese sono assegnate al comune di Pistoia. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277302/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 39 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza per soggetti con handicap fisico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese sia l'ente gestore delle risorse per la non autosufficienza, ai sensi del § 39.3 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, in quanto dette risorse per la zona distretto Pistoiese sono assegnate al comune di Pistoia. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277310/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1,

	<p>integrazione di stranieri, apolidi o nomadi</p>	<p>dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009 e la documentazione comprovante l'operatività della gestione associata.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277291/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p> <p>A seguito della non ammissibilità della gestione associata, la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all'articolo 55 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
<p>Comune di San Marcello Pistoiese</p>	<p>§ 41 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277300/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto</p>

		associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 42 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto della violenza contro le donne, i minori in ambito familiare	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il comune di San Marcello Pistoiese svolga la gestione associata dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico come si dice a proposito di dette gestioni. Peraltro, non risulta il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277289/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la Società della Salute, ai sensi del paragrafo 43.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Nel merito, inoltre, non risulta la sottoscrizione per il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277315/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha inviato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p>
Comune di San Marcello Pistoiese	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la Società della Salute, ai sensi del paragrafo 44.3 dell'allegato A al Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Nel merito, inoltre, non risulta la sottoscrizione per il rinnovo dell'atto associativo scaduto in data 31/12/2009.</p> <p>A norma dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001, la struttura regionale, con nota n. 277326/F.60.40.10 del 28 ottobre 2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p>

		<p>Con nota n. 16178 del 26 novembre 2010 il comune di San Marcello Pistoiese ha invitato la documentazione comprovante il rinnovo dell'atto associativo. Non risulta pertanto superato il motivo principale di inammissibilità.</p> <p>Il rinnovo dell'atto associativo è comunque utile per non avviare il procedimento di revoca del contributo 2009.</p>
Comune di Capolona	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, le gestioni associate afferenti all'ambito omogeneo del sociale, del quale la gestione associata in oggetto fa parte, sono incentivabili a condizione che vi sia un solo ente responsabile, gestore diretto, di tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'allegato A medesimo</p> <p>Nel merito, non risulta che il comune di Capolona sia responsabile delle gestioni associate di cui ai paragrafi 38 "servizi e interventi di assistenza sociale per anziani", 39 "servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico", 40 "servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi", 41 "servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale", 42 "servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori in ambito familiare" dell'allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>L'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 292307/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risultano pervenute controdeduzioni o documentazione integrativa da parte del comune.</p>
Comune di Capolona	§ 37 Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e minori	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, le gestioni associate afferenti all'ambito omogeneo del sociale, del quale la gestione associata in oggetto fa parte, sono incentivabili a condizione che vi sia un solo ente responsabile, gestore diretto, di tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'allegato A medesimo</p> <p>Nel merito, non risulta che il comune di Capolona sia responsabile delle gestioni associate di cui ai paragrafi 38 "servizi e interventi di assistenza sociale per anziani", 39 "servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico", 40 "servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi", 41 "servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale", 42 "servizi e interventi di assistenza sociale per il</p>

		<p>contrasto alla violenza contro le donne, i minori in ambito familiare” dell’allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Inoltre, la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrare l’operatività della gestione associata in favore del comune di Castiglion Fibocchi.</p> <p>L’ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 292310/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risultano pervenute controdeduzioni o documentazione integrativa da parte del comune.</p> <p>La struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all’articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Capolona	§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto incentivabile solo se svolta mediante la società della salute, secondo quanto disposto dal punto 3 del paragrafo 44 dell’allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Inoltre, la relazione è incompleta in tutte le sue parti e non dà atto di alcuna operatività da parte della gestione associata.</p> <p>L’ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 294471/F.60.40.10 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Non risultano pervenute controdeduzioni da parte del comune.</p> <p>La struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati all’articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p>
Comune di Asciano	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell’allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, le gestioni associate afferenti all’ambito omogeneo del sociale, del quale la gestione associata in oggetto fa parte, sono incentivabili a condizione che vi sia un solo ente responsabile, gestore diretto, di tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell’allegato A medesimo</p> <p>Nel merito, non risulta che il comune di Asciano sia responsabile delle gestioni associate di cui ai paragrafi 37 “servizi e interventi per l’infanzia e i minori”, 38 “servizi e interventi di assistenza sociale per anziani”, 39 “servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico”, 40 “servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi”, 41 “servizi e interventi di assistenza sociale per le</p>

		<p>persone a rischio di esclusione sociale”, 42 “servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori in ambito familiare” dell’allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001.</p> <p>Inoltre, la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrare l’operatività della gestione associata. Nello specifico, la seconda parte della relazione fornisce dati inerenti l’operatività dell’ufficio in favore di tutti i cinque comuni associati in relazione alla concessione degli assegni per i nuclei familiari e di maternità ma non dimostra alcuna operatività in relazione agli interventi di carattere abitativo, attività prevista dall’atto associativo agli atti dell’ufficio e condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità a contributo nel procedimento di incentivazione 2009. Nella relazione emerge l’attività di concessione di contributi economici a carattere continuativo, straordinario o urgente ed erogazioni per l’affitto ma limitatamente al comune di Asciano, ente responsabile della gestione associata. Inoltre non è stata compilata la sezione documentale della relazione né trasmessa alcuna documentazione a dimostrazione dell’attività svolta.</p> <p>L’ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293195/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi il comune, con nota prot. 10888 del 25/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa, da valutare ai fini dell’avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 ma non sufficiente in ogni caso a superare i motivi di non ammissibilità correlati al mancato svolgimento di tutte le funzioni afferenti all’ambito omogeneo del sociale.</p>
Circondario Empolese	§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell’allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, le gestioni associate afferenti all’ambito omogeneo del sociale, del quale la gestione associata in oggetto fa parte, sono incentivabili a condizione che vi sia un solo ente responsabile, gestore diretto, di tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell’allegato A medesimo</p> <p>Nel merito, non risulta che il circondario sia responsabile delle gestioni associate di cui ai paragrafi 36, “servizi e interventi in favore delle famiglie”, 37 “servizi e interventi per l’infanzia e i minori”, 38 “servizi e interventi di assistenza sociale per anziani”, 39 “servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap</p>

		<p>fisico”, 41 “servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale”, 42 “servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori in ambito familiare” dell’allegato A al regolamento di attuazione della l.r. 40/2001. Inoltre, la relazione presentata è incompleta ed insufficiente a dimostrare l’operatività della gestione associata per tutti i comuni. Nella relazione non si rileva operatività per i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Cerreto Guidi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Capraia e Limite, né viene fornita alcuna motivazione circa la mancata operatività per detti comuni. Inoltre, la tabella riepilogativa dell’attività svolta riporta solo attività limitata all’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per i comuni di Empoli e Fucecchio mentre la tabella riepilogativa degli interventi programmati nella zona socio-sanitaria non è stata compilata.</p> <p>L’ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 293204/F.60.40.10 del 16/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi il circondario, con nota prot. 21805 del 01/12/2010, ha trasmesso documentazione integrativa, da valutare ai fini dell’avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’articolo 55 del regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 ma non sufficiente in ogni caso a superare i motivi di non ammissibilità correlati al mancato svolgimento di tutte le funzioni afferenti all’ambito omogeneo del sociale.</p>
Comune di Pieve Fosciana	§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell’Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell’area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell’Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di Pieve Fosciana svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l’infanzia e i minori, dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l’ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290223/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p>

		<p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che ha confermato la situazione suindicata non consentendo quindi di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Pieve Fosciana	<p>§ 40 Gestione associata di servizi di assistenza e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di Pieve Fosciana svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori, dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/290225/F 060040010 del 17/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Pieve Fosciana, con nota prot. 6393 del 30/11/2010, ha trasmesso documentazione integrativa che ha confermato la situazione suindicata non consentendo quindi di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
Comune di Minucciano	<p>§ 36 Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi del paragrafo 35, punto 1, dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40/2001, la gestione associata in oggetto, compresa nell'area dei servizi ed interventi attinenti il settore sociale, è incentivabile a condizione che siano esercitate in forma associata dallo stesso ente responsabile tutte le funzioni ed i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42 dell'Allegato A al Regolamento medesimo. Nel merito, non risulta che il Comune di Minucciano svolga la gestione associata dei servizi e interventi per l'infanzia e i minori, dei servizi e interventi di assistenza sociale per anziani, dei servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico e dei servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. AOOGR/289280/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non</p>

		<p>ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il Comune di Minucciano non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità.</p>
<p>CONSORZIO SdS COLLINE METALLIFERE</p>	<p>§ 43 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 295613/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il consorzio non ha trasmesso alcuna controdeduzione.</p>
<p>CONSORZIO SdS COLLINE METALLIFERE</p>	<p>§ 44 Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze</p>	<p>La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto, ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2005, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale le funzioni inerenti l'alta integrazione socio-sanitaria sono state assegnate alle società della salute, con DCR n. 69 del 2009, limitatamente alle funzioni relative alla non autosufficienza e alla disabilità.</p> <p>Per tale motivo, l'ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, con nota prot. 295613/F 060040010 del 18/11/2010, ha comunicato i motivi di non ammissibilità.</p> <p>Nel termine dei quindici giorni concessi, il consorzio non ha trasmesso alcuna controdeduzione.</p>